



UNIDROIT

ISTITUTO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE
DEL DIRITTO PRIVATO

STATUTO ORGANICO

con l'emendamento all'articolo 6(1) entrato
in vigore il 26 marzo 1993

(TRADUZIONE UFFICIALE)

UNIDROIT
28, Via Panisperna - ROMA

STATUTO D'UNIDROIT

Articolo 1

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ha per scopo lo studio dei mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato tra gli Stati o tra gruppi di Stati e di preparare gradualmente l'adozione da parte dei diversi Stati di una legislazione di diritto privato uniforme.

A questo fine l'Istituto:

- a) prepara progetti di leggi o di convenzioni miranti a instaurare un diritto interno uniforme;
- b) prepara progetti di accordi per facilitare i rapporti internazionali in materia di diritto privato;
- c) intraprende studi di diritto comparato in materia di diritto privato;
- d) si interessa alle iniziative già avviate in tutti questi settori da altre istituzioni con le quali può, se necessario, tenersi in contatto;
- e) organizza conferenze e pubblica gli studi che giudica degni di una larga diffusione.

Articolo 2

1. - L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato è un organismo internazionale che risponde ai Governi partecipanti.

2. - Sono Governi partecipanti quelli che aderiscono al presente Statuto in conformità all'articolo 20.

3. - L'Istituto gode sul territorio di ciascuno dei Governi partecipanti della capacità giuridica necessaria per esercitare la propria attività e per conseguire i suoi scopi.

4. - I privilegi e le immunità di cui godono l'Istituto, i suoi agenti e funzionari saranno definiti in accordi che interverranno con i Governi partecipanti.

Articolo 3

L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato ha la sua sede in Roma.

Articolo 4

Gli organi dell'Istituto sono:

- 1) l'Assemblea Generale
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio di Direzione
- 4) il Comitato Permanente
- 5) il Tribunale Amministrativo
- 6) il Segretariato.

Articolo 5

1. - L'Assemblea Generale è composta da un rappresentante di ciascuno dei Governi partecipanti. I Governi diversi da quello italiano saranno rappresentati dai loro agenti diplomatici presso il Governo italiano o da loro delegati.

2. - L'Assemblea si riunisce a Roma in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del conto annuale delle entrate e delle uscite e del bilancio.

3. - Ogni tre anni essa approva il programma di lavoro dell'Istituto, su proposta del Consiglio di Direzione, e, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, rivede con una maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, se necessario, le risoluzioni prese in conformità con l'articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 6

1. - Il Consiglio di Direzione si compone del Presidente e 25 membri.

2. - Il Presidente è nominato dal Governo italiano.

3. - I membri sono nominati dall'Assemblea Generale. L'Assemblea può nominare un membro oltre il numero indicato nel primo paragrafo, scegliendolo tra i giudici in carica presso la Corte internazionale di giustizia.

4. - Il mandato del Presidente e dei membri del Consiglio di Direzione dura 5 anni ed è rinnovabile.

5. - Il membro del Consiglio di Direzione nominato in sostituzione di un membro il cui mandato non è ancora scaduto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. - Ogni membro, con il consenso del Presidente, può farsi rappresentare da una persona di sua scelta.

7. - Il Consiglio di Direzione può invitare a prendere parte alle proprie riunioni, a titolo di consulenti, rappresentanti di istituzioni o organizzazioni internazionali, ogni qual volta i lavori dell'Istituto vertono su materie che interessano queste istituzioni o organizzazioni.

8. - Il Consiglio di Direzione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

Articolo 7

1. - Il Comitato Permanente si compone del Presidente e di 5 membri scelti dal Consiglio di Direzione tra i propri membri.

2. - I membri del Comitato Permanente restano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.

3. - Il Comitato Permanente è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

Articolo 7^{bis}

1. - Il Tribunale Amministrativo è competente a decidere nelle controversie tra l'Istituto e i suoi funzionari o impiegati, o i loro aventi diritto, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del Regolamento del personale. Le controversie nascenti dai rapporti contrattuali tra l'Istituto e i terzi sono sottoposte al Tribunale qualora la sua competenza sia stata espressamente accettata dalle parti in causa.

2. - Il Tribunale è composto di 3 membri titolari e di un membro supplente, scelti al di fuori dell'Istituto ed appartenenti preferibilmente a nazionalità differenti. Essi sono nominati dall'Assemblea Generale per la durata di 5 anni. In caso di vacanza il Tribunale si integra per cooptazione.

3. - Il Tribunale giudica in unica istanza, applicando le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, nonché i principi generali di diritto. Può ugualmente giudicare *ex aequo et bono* qualora detta facoltà gli sia stata conferita con accordo tra le parti.

4. - Se il Presidente del Tribunale ritiene che una controversia tra l'Istituto e un suo funzionario o impiegato è di importanza limitata, può decidere da solo o conferire un mandato in tal senso ad uno solo dei giudici del Tribunale.

5. - Il Tribunale adotta un suo regolamento di procedura.

Articolo 7^{ter}

I membri del Consiglio di Direzione o del Tribunale Amministrativo il cui mandato sia scaduto per decorrenza del termine restano in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Articolo 8

1. - Il Segretariato è composto di un Segretario Generale nominato dal Consiglio di Direzione su proposta del Presidente, due Segretari Generali aggiunti di nazionalità diversa, nominati anch'essi dal Consiglio di Direzione, e di funzionari e impiegati secondo le regole riguardanti l'Amministrazione dell'Istituto e il suo funzionamento interno di cui all'art. 17.

2. - Il Segretario Generale e gli aggiunti sono nominati per un periodo che non può superare i 5 anni. Essi sono rieleggibili.

3. - Il Segretario Generale dell'Istituto è di diritto il Segretario dell'Assemblea Generale.

Articolo 9

L'Istituto possiede una Biblioteca posta sotto la direzione del Segretario Generale.

Articolo 10

Le lingue ufficiali dell'Istituto sono l'italiano, il tedesco, l'inglese, lo spagnolo e il francese.

Articolo 11

1. - Il Consiglio di Direzione decide i modi di realizzazione degli scopi enunciati all'articolo 1.
2. - Compila il programma di lavoro dell'Istituto.
3. - Approva un rapporto annuale sull'attività dell'Istituto.
4. - Compila il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Articolo 12

1. - Ogni Governo partecipante, come pure ogni istituzione internazionale di carattere ufficiale, può sottoporre al Consiglio di Direzione proposte per lo studio di questioni riguardanti l'unificazione, l'armonizzazione o il coordinamento del diritto privato.
2. - Ogni istituzione o associazione internazionali aventi per scopo lo studio di questioni giuridiche può presentare al Consiglio di Direzione suggerimenti riguardanti studi da intraprendere.
3. - Il Consiglio di Direzione decide in merito alle proposte e ai suggerimenti così presentati.

Articolo 12bis

Il Consiglio di Direzione può instaurare con altre organizzazioni intergovernative come pure con i Governi non partecipanti tutti i rapporti propri per assicurare una collaborazione in conformità con i rispettivi obiettivi.

Articolo 13

1. - Il Consiglio di Direzione può affidare l'esame di questioni particolari a commissioni di giuristi particolarmente competenti nello studio di dette questioni.
2. - Le commissioni sono presiedute, ove possibile, da membri del Consiglio di Direzione.

Articolo 14

1. - Dopo lo studio delle questioni inserite nel programma di lavoro il Consiglio approva, se del caso, progetti preliminari da sottoporre ai Governi.

2. - Esso trasmette questi progetti ai Governi partecipanti come pure alle istituzioni o associazioni che hanno presentato proposte o suggerimenti, con la richiesta di osservazioni circa la opportunità ed il merito delle disposizioni progettate.

3. - Alla luce delle risposte ricevute il Consiglio approva, se del caso, i progetti definitivi.

4. - Esso trasmette questi progetti ai Governi ed alle istituzioni o associazioni che hanno presentato proposte o suggerimenti.

5. - Il Consiglio di Direzione esamina poi il modo migliore per giungere alla convocazione di una conferenza diplomatica chiamata ad esaminare i progetti.

Articolo 15

1. - Il Presidente rappresenta l'Istituto.

2. - I poteri esecutivi sono esercitati dal Consiglio di Direzione.

Articolo 16

1. - Le spese annuali per il funzionamento e il mantenimento dell'Istituto sono coperte dalle entrate iscritte nel bilancio dell'Istituto, che comprendono particolarmente il contributo ordinario di base del Governo italiano promotore, così come approvato dal Parlamento italiano, e che il Governo dichiara di fissare a decorrere dall'anno 1985 nella somma di lire italiane 300 milioni per anno, la quale potrà essere revisionata alla scadenza di ciascun periodo triennale dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato italiano, nonché i contributi ordinari annuali degli altri Governi partecipanti.

2. - Al fine di ripartire le quote delle spese annuali non coperte dal contributo ordinario del Governo italiano o dai proventi di altre fonti, tra gli altri Governi partecipanti, questi ultimi sono suddivisi in categorie. A ciascuna categoria corrisponde un certo numero di unità.

3. - Il numero delle categorie, il numero delle unità corrispondenti a ciascuna categoria, l'ammontare di ciascuna unità, come pure la classificazione di ciascun Governo in una categoria, sono fissate con risoluzione dell'Assemblea Generale adottata con una maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, su proposta di una Commissione nominata dall'Assemblea. Nella classificazione l'Assemblea tiene conto, tra l'altro, del reddito nazionale dello Stato in questione.

4. - Le decisioni prese dall'Assemblea Generale in virtù del paragrafo 3 del presente articolo possono essere modificate ogni tre anni da una nuova risoluzione dell'Assemblea Generale presa con la stessa maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in occasione della sua decisione di cui all'art. 5 paragrafo 3.

5. - Le risoluzioni dell'Assemblea Generale prese in virtù dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono notificate dal Governo italiano a ciascun Governo partecipante.

6. - Al termine di un anno a partire dalla notifica, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, ciascun Governo partecipante ha facoltà di far valere reclami contro le risoluzioni riguardanti la sua classificazione, da presentarsi alla successiva sessione dell'Assemblea Generale. Quest'ultima si pronuncia con una risoluzione presa con la maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti e questa risoluzione è poi notificata dal Governo italiano al Governo partecipante interessato. Resta comunque in facoltà dei singoli Governi partecipanti interessati di denunciare la loro adesione all'Istituto, seguendo la procedura prevista dall'art. 19 paragrafo 3.

7. - I Governi partecipanti in ritardo di più di due anni nel versamento del loro contributo, perdono il diritto di voto in seno all'Assemblea Generale fino alla regolarizzazione della loro posizione. Inoltre non si tiene conto di questi Governi nel calcolo della maggioranza richiesta dall'articolo 19 del presente Statuto.

8. - I locali necessari per il funzionamento dei servizi dell'Istituto sono messi a disposizione dal Governo italiano.

9. - E' istituito un Fondo di rotazione dell'Istituto che consente di far fronte alle spese correnti in attesa di ricevere i contributi annuali dai Governi partecipanti, nonché alle spese impreviste.

10. - Le regole riguardanti il Fondo di rotazione fanno parte del Regolamento dell'Istituto. Esse sono adottate e modificate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

Articolo 17

1. - Le regole riguardanti l'amministrazione dell'Istituto, il suo funzionamento interno e lo statuto del personale sono stabilite dal Consiglio di Direzione e devono essere approvate dall'Assemblea Generale e comunicate al Governo italiano.

2. - Le indennità di viaggio e di soggiorno dei membri del Consiglio di Direzione e delle commissioni di studio nonché gli stipendi del personale del Segretariato come pure tutte le spese amministrative sono a carico del bilancio dell'Istituto.

3. - L'Assemblea Generale nomina, su proposta del Presidente, uno o due Revisori dei conti incaricati del controllo finanziario dell'Istituto. La durata del loro incarico è di 5 anni. Qualora siano stati nominati due Revisori dei conti essi devono essere di nazionalità diversa.

4. - Il Governo italiano non incorre in alcuna responsabilità finanziaria o altra, per l'amministrazione dell'Istituto né in responsabilità civile per il funzionamento dei servizi, in particolare nei confronti del personale dell'Istituto.

Articolo 18

1. - L'impegno del Governo italiano concernente la sovvenzione annuale e i locali dell'Istituto di cui all'articolo 16 vale per un periodo di 6 anni. Continua a valere per altri 6 anni se il Governo italiano non notifica agli altri Governi partecipanti la sua intenzione di farlo cessare, almeno due anni prima della fine del periodo in corso. In questo caso l'Assemblea Generale è convocata dal Presidente, se necessario in seduta straordinaria.

2. - Spetta all'Assemblea Generale, qualora decida la soppressione dell'Istituto, di adottare, senza pregiudizio alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento riguardanti il Fondo di rotazione, tutte le misure relative alle proprietà acquisite dall'Istituto nel corso del suo funzionamento e soprattutto agli archivi e collezioni di documenti e di libri o periodici.

3. - Tuttavia resta fermo che in caso di liquidazione il terreno, l'edificio e gli oggetti mobili messi a disposizione dell'Istituto dal Governo italiano ritornano in pieno possesso di quest'ultimo.

Articolo 19

1. - Gli emendamenti al presente Statuto che sono adottati dall'Assemblea Generale entrano in vigore dopo la loro approvazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi partecipanti.

2. - Ciascun Governo comunica per iscritto la sua approvazione al Governo italiano il quale ne informa gli altri Governi partecipanti nonché il Presidente dell'Istituto.

3. - Un Governo che non ha approvato un emendamento al presente Statuto ha la facoltà di denunciare la sua adesione nel termine di sei mesi a partire dall'entrata in vigore dell'emendamento. La denuncia ha effetto a partire dalla data della sua notifica al Governo italiano il quale ne informa gli altri Governi partecipanti nonché il Presidente dell'Istituto.

Articolo 20

1. - Un Governo che intende aderire al presente Statuto notifica per iscritto la sua adesione al Governo italiano.

2. - L'adesione s'intende data per un periodo di sei anni; essa è tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni se non viene fatta la denuncia per iscritto almeno un anno prima della scadenza del periodo in corso.

3. - Le adesioni e le denunce sono notificate ai Governi partecipanti dal Governo italiano.

Articolo 21

Il presente Statuto entra in vigore non appena sei Governi hanno notificato la loro adesione al Governo italiano.

Articolo 22

Il presente Statuto, che porta la data del 15 marzo 1940, resta depositato negli archivi del Governo italiano. Copia certificata conforme al testo è rimessa tramite il Governo italiano a ciascuno dei Governi partecipanti.

*Interpretazione dell'art. 7^{bis} dello Statuto organico, approvato
all'XIa sessione dell'Assemblea Generale*

(30 aprile 1953)

L'Assemblea Generale,

Vista la risoluzione riguardante l'emendamento dello Statuto organico dell'Istituto adottata dall'Assemblea il 18 gennaio 1952;

Considerato che ai sensi della seconda frase del primo paragrafo dell'articolo 7bis dello Statuto concernente la competenza del Tribunale Amministrativo "le controversie nascenti dai rapporti contrattuali fra l'Istituto e i terzi sono sottoposte al Tribunale qualora la sua competenza sia stata espressamente accettata dalle parti in causa";

Considerata l'opportunità di precisare la portata della competenza che può essere attribuita al Tribunale Amministrativo in virtù della suddetta disposizione;

D i c h i a r a

1) Che l'espressione "le controversie nascenti dai rapporti contrattuali tra l'Istituto e i terzi" che possono essere sottoposte al Tribunale Amministrativo dell'Istituto secondo le condizioni previste dall'articolo 7bis dello Statuto organico, si riferisce esclusivamente a controversie concernenti le obbligazioni derivanti da contratti stipulati tra l'Istituto e i terzi.

2) Che la competenza del Tribunale Amministrativo per le controversie nascenti da rapporti contrattuali tra l'Istituto e i terzi può essere considerata come "espressamente accettata" soltanto a condizione che detta accettazione risulti da atto scritto.